



## Statuto

Centro Clinico Fondazione Massimo Fagioli Srl SB

Allegato "A"

Repertorio numero 21.271

Raccolta numero 10.690

Statuto sociale della Società  
"CENTRO CLINICO - FONDAZIONE MASSIMO FAGIOLI -  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
SOCIETA' BENEFIT"

\*\*\*\*\*

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "CENTRO CLINICO - FONDAZIONE MASSIMO FAGIOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFIT".

Detta denominazione potrà essere abbreviata in "CENTRO CLINICO - FONDAZIONE MASSIMO FAGIOLI - SRL SB".

Articolo 2

Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso l'ufficio delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter, disp. att., cod. civ..

L'organo amministrativo può istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, magazzini e depositi.

Articolo 3

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare all'organo amministrativo il cambiamento del proprio domicilio, al fine della comunicazione del nuovo domicilio al Registro delle Imprese.

Articolo 4

Oggetto sociale

In qualità di Società Benefit (art. 1, co. 376-384, l. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") la Società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Lo scopo ultimo della Società è il benessere di tutti quanti ne facciano

parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica.

La società ha per oggetto sociale:

I. la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi volti a facilitare l'accesso a percorsi di psicoterapia individuale e di gruppo, nonché di supporto psicologico e psichiatrico, da parte di persone in condizioni di vulnerabilità sociale, economica o sanitaria, che incontrano ostacoli nell'accesso a cure specialistiche nel settore della salute mentale;

II. la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di accoglienza e prevenzione della sofferenza psicologica;

III. l'attivazione di programmi di assistenza clinica, terapeutica e psicosociale, anche a carattere domiciliare o territoriale, nei confronti di individui che si trovano in situazioni di disagio economico, familiare, sociale o sanitario;

IV. l'ideazione e l'implementazione di iniziative e progetti volti a colmare i vuoti assistenziali presenti nel settore della salute mentale, con particolare attenzione alle nuove fragilità emergenti, ai minori, agli anziani soli, ai migranti, ai soggetti con disturbi psichici non riconosciuti o cronicizzati, e a coloro che non riescono ad accedere tempestivamente alle strutture pubbliche o convenzionate;

V. la collaborazione con professionisti del settore sanitario, enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore e altri soggetti privati per lo sviluppo di reti assistenziali e progetti integrati che favoriscano l'inclusione, il recupero dell'autonomia e il miglioramento della qualità della vita dei beneficiari;

VI. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

a) contribuire attivamente alla tutela della salute mentale come diritto fondamentale della persona, promuovendo modelli di cura accessibili, inclusivi e umanizzati;

b) ridurre le disuguaglianze sociali e sanitarie offrendo soluzioni concrete alle situazioni di esclusione terapeutica e psicologica;

c) sensibilizzare la collettività sul tema della salute mentale attraverso attività formative, divulgative e culturali;

d) operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli individui, delle comunità, dell'ambiente e di tutti gli stakeholder;

e) la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;

f) la promozione e la realizzazione di conferenze, seminari, corsi, *workshops*, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;

g) la promozione e la realizzazione di contenuti editoriali multimediali e altri strumenti di comunicazione;

- h) ideazione, lo sviluppo, la diffusione e la distribuzione di piattaforme informatiche e prodotti *software*;
- i) l'attività di ricerca finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale;
- j) l'ideazione e la produzione di materiale informativo e divulgativo.

La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.

La società si obbliga, nella gestione delle attività, a considerare l'impatto delle sue decisioni non solo nei confronti dei soci, ma anche verso tutti i soggetti interessati (lavoratori, clienti, fornitori, comunità locali, ambiente).

Nel proprio operato, la Società si ispira agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) promossi dalle Nazioni Unite nell'ambito dell'Agenda 2030, riconoscendo nelle persone la prima e fondamentale dimensione della sostenibilità. In tale prospettiva, assume come riferimento i principi espressi dall'Agenda, là dove si afferma l'impegno collettivo ad assicurare che *"tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza, in un ambiente sano."*

La realizzazione del potenziale umano, intesa come piena espressione della persona nella sua dimensione sociale, relazionale e psicologica, rappresenta per la Società un obiettivo essenziale, coerente con la propria missione di promuovere il benessere mentale, l'equità nell'accesso alle cure e la giustizia sociale.

A tal fine, la Società si impegna a:

- promuovere l'accesso equo e inclusivo ai servizi di salute mentale, contribuendo alla realizzazione dell'OSS 3 - Salute e benessere;
- contrastare ogni forma di esclusione terapeutica, sociale o culturale, in linea con l'OSS 10 - Ridurre le disuguaglianze;
- collaborare con istituzioni pubbliche, università, enti di ricerca e realtà del Terzo Settore per costruire reti di supporto integrate e sviluppare progetti condivisi, contribuendo all'OSS 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide;
- operare secondo criteri di responsabilità, trasparenza e innovazione sociale, valorizzando l'impatto positivo sulle comunità locali e sull'ambiente sociale in cui è attiva;
- promuovere una cultura del benessere psicosociale come fondamento di uno sviluppo umano sostenibile, intergenerazionale e attento ai diritti;
- sostenere e condurre attività di ricerca scientifica, clinica e sociale nel campo della salute mentale, con l'obiettivo di contribuire al progresso delle conoscenze, all'innovazione terapeutica e alla diffusione di buone pratiche.

La società, nel perseguire le proprie finalità di beneficio, potrà svolgere attività senza scopo di lucro e indipendentemente dalla

sostenibilità economica delle singole iniziative. Le attività benefit potranno essere svolte, anche indirettamente, tramite fondazioni, enti partner, società partecipate o altri enti terzi.

La Società eserciterà le sopra indicate attività nel rispetto dei limiti di legge e, in particolare con esclusione di qualsiasi attività rientrante tra le c.d. "professioni protette".

La Società potrà compiere in modo non prevalente, bensì strumentale alla sua attività, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, quali l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili ed immobili; la conclusione di finanziamenti e mutui attivi o passivi, anche fondiari; essa potrà, anche nell'interesse di terzi, ricevere e prestare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a terzi, inclusi gli Istituti di credito; partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private inerenti le attività in oggetto; essa può assumere quote e partecipazioni in associazioni, enti o consorzi o raggruppamenti di imprese o in altre società o imprese, costituite o costituenti, aventi oggetto analogo o complementare al proprio (semprechè, peraltro, tale ultima attività non costituisca l'oggetto prevalente ed esclusivo della Società stessa e, comunque esclusa altresì ogni attività fiduciaria di cui alla legge 23/11/1939 n. 1966 del r.d. 21/04/1940 n. 531, del d.l. 05/06/1986 n. 233, della legge 01/08/1986 n. 430), osservati i limiti e le disposizioni di cui alla Legge 2 gennaio 1991, n. 1, e del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in Legge 5 luglio 1991, n. 197 e di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di cui alla l. 3 febbraio 1989, n. 39.

#### Articolo 5

##### Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2080; essa potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.

#### DEI CONFERIMENTI E DELLE QUOTE

#### Articolo 6

##### Capitale sociale e quote

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ed è rappresentato da quote ai sensi dell'art. 2468, cod.civ..

Le quote di partecipazione al capitale sociale devono essere assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non possono essere attribuiti diritti particolari riguardanti

l'amministrazione della società o la ripartizione degli utili.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1.105 e 1.106, cod. civ. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352, cod. civ..

E' attribuita alla competenza dell'Organo Amministrativo l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483, cod. civ..

#### Articolo 7

##### Clausola di prelazione

Le quote sociali non possono essere trasferite a titolo di donazione o, in genere, a titolo gratuito se non a parenti in linea retta o a parenti in linea collaterale entro il terzo grado del donante.

In caso di trasferimento per atto tra vivi titolo oneroso delle quote sociali a terzi non soci, i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

A tal uopo, l'alienante dovrà comunicare agli altri soci, al loro domicilio risultante dal libro soci, ed all'Organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A.R., il nome del proposto acquirente, il prezzo pattuito e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro trenta giorni (30 gg.) dal ricevimento della predetta comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. comunicata al socio proponente, al suo domicilio risultante dal libro soci, ed all'Organo amministrativo, contenente l'indicazione dell'ammontare delle quote per le quali si intende esercitare la prelazione. In mancanza, l'esercizio del diritto di prelazione s'intenderà rinunciato. Coloro che esercitano il diritto di prelazione e ne fanno contestuale richiesta hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote non acquistate.

Il negozio traslativo sarà concluso nel momento in cui tale comunicazione è ricevuta dall'Organo amministrativo, intendendosi la denunciatio quale proposta contrattuale e l'Organo amministrativo quale domiciliatario del proponente medesimo per la comunicazione dell'accettazione della proposta stessa.

Il trasferimento compiuto in violazione delle norme che precedono è inefficace verso la società e verso i soci; di conseguenza, l'Organo amministrativo non potrà procedere all'annotazione dell'avente causa nel libro dei soci e costui non potrà esercitare alcun diritto inerente o conseguente le quote, quali, a titolo esemplificativo, il diritto di voto, il diritto agli utili ed il diritto alla ripartizione del patrimonio della società in sede di liquidazione.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è, invece, soggetta a

prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

#### Articolo 8 Conferimenti

Possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale sociale può, pertanto, essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura, di crediti, di prestazione d'opera o di servizi in favore della società.

Nel caso di conferimento avente ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi in favore della società, il socio può, ai sensi dell'art. 2464, ult. co., cod. civ., in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in danaro presso la società.

#### Articolo 9 Mancata esecuzione dei conferimenti

In caso di mancata esecuzione del conferimento, è consentita la vendita all'incanto della quota sociale, ai sensi dell'art. 2466, cod. civ..

#### Articolo 10

Aumento oneroso e riduzione oltre un terzo per perdite del capitale sociale.

E' facoltà dell'Organo amministrativo di aumentare il capitale sociale in una o più volte, non oltre il complessivo limite del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale versato alla data della decisione dell'aumento stesso. Tale decisione non potrà essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

E' riservato ai soci il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale. In caso di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite, può essere omesso il deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea di copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati.

#### Articolo 11 Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, co. 1, 2481-bis, e, in quanto applicabile, 2497-quater, cod. civ., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che vuole recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. spedita:

a) qualora il recesso sia legittimato da una deliberazione della società, entro 15 gg. (quindici giorni) dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla sua trascrizione sul

relativo libro;

b) qualora il recesso sia legittimato da altro fatto, entro 15 gg. (quindici giorni) dalla conoscenza da parte del socio recedente del fatto stesso o della sua conoscibilità secondo buona fede.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi almeno diciotto mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia se, entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se, entro il medesimo termine, è deliberato lo scioglimento della società.

Le modalità del rimborso della quota ed i criteri e le procedure per la determinazione del valore di essa sono disciplinati dall'art. 2473, co. 3 e 4, cod. civ..

## Articolo 12

### Esclusione

Può essere escluso dalla società il socio:

a) al quale sia divenuta impossibile la prestazione lavorativa o di servizi oggetto del suo conferimento;

b) assente senza giusta causa a più di sei riunioni assembleari consecutive;

c) dichiarato interdetto o per il quale sia stata pronunciata sentenza di fallimento.

L'esclusione è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La decisione della esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata senza indugio al socio escluso a mezzo di raccomandata A.R. al suo domicilio risultante dal libro soci; essa è efficace decorsi giorni trenta dalla sua ricezione da parte del socio; entro detto termine il socio può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto; il ricorso sospende gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

Salva la sospensione di cui sopra, i termini per la liquidazione della quota al socio escluso, di cui all'art. 2473, cod. civ., decorrono dalla ricezione della decisione di esclusione.

Qualora la società sia composta da due soci, deve farsi ricorso alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto, al fine della valutazione della legittimità della decisione di esclusione.

## Articolo 13

### Finanziamenti dei soci alla società

I soci possono eseguire finanziamenti alla società anche non in

proporzione alle proprie quote di partecipazione, a condizione che: a) che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 % (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato; e, c) comunque, nel rispetto delle norme tempo per tempo ed, attualmente, in particolare, della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 - emanata in esecuzione dell'art.11, comma 3, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 1° marzo 1994.

Detti finanziamenti saranno infruttiferi d'interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 2467, cod. civ., il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto agli altri creditori.

#### DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E DEI CONTROLLI

##### - DELL'AMMINISTRAZIONE -

#### Articolo 14

##### Organi di amministrazione della società

L'amministrazione della società è affidata:

- ad un amministratore unico, o
- ad un consiglio di amministrazione, o
- a due o più amministratori con poteri disgiunti oppure congiunti oppure da esercitarsi a maggioranza, secondo la decisione dei soci in sede di nomina.

La decisione di nomina determina eventuali limitazioni dei poteri dell'organo amministrativo, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione - comunque, tra un minimo di tre ad un massimo di sette membri - o, qualora l'amministrazione sia affidata a più amministratori, se essi abbiano poteri disgiunti o congiunti od a maggioranza.

La decisione di nomina determina, altresì, la durata dell'organo amministrativo.

In caso di amministrazione affidata a maggioranza, questa è calcolata per capi.

La decisione dei soci deve essere assunta col metodo assembleare, ex art. 2479-bis, cod. civ..

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

#### Articolo 15

##### Consiglio di amministrazione

##### - I -

##### Presidenza - Convocazione

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente. Può anche essere eletto un Vice Presidente ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso ed alla società.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od

impedimento.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dall'organo di controllo, se nominato.

Esso è convocato mediante lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore o componente effettivo dell'organo di controllo. Quando particolari ragioni di urgenza lo esigano, il Consiglio di amministrazione può essere convocato mediante telefax o e-mail a ciascun amministratore o componente effettivo dell'organo di controllo, inviato almeno trentasei ore prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.

Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

## - II -

### Riunioni - Deliberazioni

Le riunioni si tengono normalmente presso la sede sociale, salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purchè in uno dei Paesi dell'U.E..

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione o, se questi è assente, del Vice Presidente, se nominato, o del più anziano Consigliere presente.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

### Amministratore delegato - Comitato Esecutivo

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, questo può

delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381, co. 4, e 2475, co. 5, cod. civ., tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più di essi (ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente), congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'art. 2381 co. 3, 5 e 6, cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri.

#### Articolo 16

##### Amministrazione affidata a più amministratori

###### - I -

###### Riunioni

Nel caso di amministrazione plurisoggettiva - sia congiuntiva e sia a maggioranza - per le riunioni dell'Organo Amministrativo si applica l'art. 15, punto II, del vigente statuto sociale.

###### - II -

###### Diritto di veto

In caso di amministrazione affidata a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi alla operazione che altro/i amministratore/i stia/no per compiere, prima che essa sia compiuta.

Il veto dovrà essere esercitato con comunicazione scritta motivata inviata a tutti gli amministratori mediante raccomandata A.R. ovvero, se anticipato verbalmente o in altra forma, confermato per iscritto mediante l'invio, a tutti gli amministratori, nelle ventiquattro ore successive, di raccomandata A.R..

Sull'opposizione decide la maggioranza del capitale sociale mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, co. 3, cod. civ.. In tale caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

A tal fine, gli amministratori devono senza indugio informare i soci della operazione oggetto di opposizione e delle motivazioni della opposizione.

La operazione opposta non potrà essere compiuta finché non consti decisione di approvazione da parte dei soci.

###### - III -

###### Operazioni urgenti

In caso di amministrazione affidata a più amministratori con poteri tra loro congiunti od a maggioranza, il singolo amministratore non potrà compiere da solo alcuna operazione, salvo che si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

#### Articolo 17

##### Durata dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è nominato a tempo determinato od indeterminato, secondo la decisione dei soci all'atto della nomina.

L'amministratore unico ed i componenti l'organo amministrativo sono rieleggibili.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione ed in caso di amministrazione plurisoggettiva : a) se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati durano in carica fino alla nomina di nuovi amministratori in sostituzione con decisione da assumersi dai soci in forma assembleare; b) se nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero organo amministrativo viene a decadere; in tale ipotesi, i soci - a cura di un amministratore - devono essere convocati senza indugio per la nomina di un nuovo organo amministrativo con decisione da assumersi in forma assembleare; fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori ancora in carica curano l'amministrazione ordinaria della società e gli atti urgenti nell'interesse della società; la rappresentanza della società spetterà alle persone cui essa spettava prima della decadenza, se ancora in carica, ovvero a colui/coloro che gli amministratori ancora in carica andranno a designare; la rappresentanza sarà limitata agli atti di ordinaria amministrazione ed agli atti urgenti nell'interesse della società.

#### Articolo 18

##### Compenso degli amministratori

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

La maggioranza del capitale sociale può attribuire agli amministratori un compenso in misura fissa o variabile (art. 49, comma 2, lettera a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), anche sotto forma di partecipazione agli utili, come previsto dall'art. 62, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 917/86 citato.

Potrà anche essere prevista un'indennità di fine rapporto, ivi compresa quella di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), del menzionato D.P.R. La maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo può fissare al momento della nomina il compenso dei membri del Comitato esecutivo o dello/gli amministratore/i delegato/i.

#### Articolo 19

##### Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve eventuali limitazioni determinate nella decisione di nomina.

Ai sensi dell'art. 1, co. 380, l. 208/2015, cit., l'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto

sociale (art. 4 del presente Statuto), conformemente a quanto previsto dal presente Statuto

## Articolo 20 Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano:

- all'Amministratore unico o
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a ciascun amministratore, in caso di amministrazione affidata a più persone con poteri disgiunti;
- agli amministratori congiunti con le modalità ed i limiti fissati nell'atto di nomina, in caso di amministrazione affidata a più persone con poteri congiunti od a maggioranza.

Gli Amministratori delegati sono legittimati a rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate.

L'Organo amministrativo potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con le limitazioni che crederà opportune ad uno o più Direttori, Procuratori o Istitutori, sia congiuntamente che disgiuntamente.

L'Organo amministrativo potrà, inoltre, affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti od interessenze anche sotto forma di partecipazione agli utili, nella misura, nel modo ed alle condizioni che riterrà opportuni.

## - DEI CONTROLLI -

### Articolo 21 Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

## Articolo 22 Organi di controllo

Spetta all'Assemblea deliberare:

- se affidare al Sindaco unico o al Collegio sindacale, oltre al controllo di legalità, anche il controllo contabile, ovvero
- se affidare al Sindaco unico o al Collegio sindacale il solo controllo di legalità, attribuendo il controllo contabile ad un Revisore, ovvero
- se affidare il controllo di legalità ai soci, demandando al Revisore il controllo contabile (nel solo caso in cui la nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale non sia obbligatoria per legge).

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge (art. 2477, cod. civ.).

In quanto compatibili, si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e di revisione legale dei conti.

#### Articolo 23 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, anche se nominato facoltativamente, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.. Ad esso si applicano gli artt. 2397 ss., cod. civ..

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Diversamente, il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### Articolo 24 Revisore dei conti

Il Revisore o la Società di Revisione devono essere iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Al Revisore o alla Società di Revisione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 2399, cod. civ..

#### - DELLE DECISIONI DEI SOCI -

#### Articolo 25 Competenza

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;

3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
  4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
  5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  6. la distribuzione ai soci di utili e di riserve disponibili.
- Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.

#### Articolo 26

##### Diritto di intervento in assemblea - Diritto di voto

Per le decisioni che devono essere prese con il metodo assembleare, hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci regolarmente risultanti dal Registro delle Imprese.

Ciascun socio, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci né in esse votare.

#### Articolo 27

##### Modalità di votazione

###### - I -

##### Decisione assunta in forma assembleare

Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi per oggetto le materie di cui all'art. 2479, co. 2, cod. civ., quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedura; essa sarà altresì necessaria quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

###### - II -

##### Decisione assunta tramite consultazione o consenso scritto

In caso di esercizio del diritto di veto di cui all'art. 16 del presente statuto, la decisione dei soci può essere assunta mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione previa delibera di questo, da ciascuno degli amministratori a firma disgiunta o da quello tra gli amministratori a firma congiunta cui, all'atto della nomina, sia stato attribuito tale compito; in caso di inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore o l'organo di controllo, se esistente, potrà assumere la relativa iniziativa.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il

procedimento decisionale.

Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo socio interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole di tanti soci intestatari della maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società.

## Articolo 28

### Assemblea

#### - I -

#### Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni di cui all'art. 2479, co. 2, nn. 4) (inclusa la decisione del trasferimento della sede legale in altro Comune) e 5), cod. civ., e la decisione di distribuire ai soci utili e riserve disponibili, sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le altre decisioni sono prese con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti.

#### - II -

#### Convocazione

L'assemblea verrà convocata dall'amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera di questo, ovvero da ciascun amministratore con poteri disgiunti, ovvero, in caso di amministrazione congiunta, dall'amministratore cui all'atto della nomina è stato attribuito tale compito, previa delibera assunta dalla collettività degli amministratori; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dall'organo di controllo, se esistente, od anche da un socio.

L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, o quanto meno giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il

luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori e i sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

- III -

Presidenza dell'assemblea - Verbale

L'assemblea è presieduta dall'amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di amministrazione congiunta o disgiunta dall'amministratore con maggior anzianità di carica, od in subordine di età. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2371 c.c.

- IV -

Deleghe

Il socio può farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Non è consentita la subdelega, salvo che il delegante l'abbia disposta nell'atto di delega.

- V -

Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 29

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno

dicembre di ogni anno.

#### Articolo 30

##### Bilancio

L'Organo amministrativo provvede, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio é presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi del comb. disp. artt. 2.478 - bis e 2.364 co. 2, cod. civ., il bilancio può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in caso di mancato ottenimento:

- a) del risultato economico delle partecipazioni societarie;
- b) di documentazione e/o atti da imprese italiane ed estere;
- c) computi e quantificazioni di competenze economiche.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

#### Articolo 31

##### Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotta la quota da assegnare alla riserva legale, come per legge.

L'assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, dedotte eventuali ulteriori assegnazioni alle riserve speciali.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 32

##### Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 2484, cod. civ..

Spetta all'organo amministrativo la competenza ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ed a procedere agli adempimenti di cui all'art. 2484, co. 3, cod. civ..

Su convocazione dell'organo amministrativo, l'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, determina:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di

singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' BENEFIT

### Articolo 33

#### Responsabile dell'Impatto

Ai sensi dell'art. 1, co. 380, l. 208/2015, *cit.*, l'organo amministrativo individua il/i soggetto/i responsabile/i a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 del presente Statuto. Il/I soggetto/i responsabile/i è/sono denominato/i Responsabile/i dell'Impatto.

### Articolo 34

Ai sensi dell'art. 1, co. 382, l. 208/2015, *cit.*, l'organo amministrativo redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno cui all'allegato 4 annesso alla l. 208/2015, *cit.*, e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla l. 208/2015, *cit.*;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della Società, qualora esistente, e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile al fine della massimizzazione della trasparenza.

A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuato dalla Società sulla base di uno *standard* di valutazione esterno con le caratteristiche descritte nell'Allegato 4 annesso alla L. 208/2015, *cit.*, e che comprende le aree

di valutazione identificate nell'Allegato 5 annesso alla legge medesima.

RINVIO

Articolo 35

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme previste dal codice civile in materia di Società a responsabilità limitata, e le norme dettate per le Società *benefit* dall'art. 1, co. 376-384, l. 208/2015, *cit.*,